

**PROSPETTO DELLE QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE 2016-2017**

**(aggiornato al 23/06/2017)**

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	
52/17	20/07/2017	D'Arcangelo	M. Vessichelli	M. Guerra				<b>RG. 32774/16</b>
<b><u>Questione controversa</u></b>	“Se i termini per la redazione della sentenza, quale presupposto di decorrenza dei termini per l’impugnazione, debbano o meno ritenersi soggetti alla sospensione nel periodo feriale dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 544, 585; L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1; L. 28 aprile 2014, n. 67; D.L. 10 novembre 2014 n. 132 conv. con. mod. dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b>				
REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	
48/17	20/07/2017	Rezmuves	F. Izzo	D. Tripiccione				<b>RG. 8826/17</b>
<b><u>Questione controversa</u></b>	«Se nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva il tribunale del riesame possa disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.».							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cost., art. 13; Cedu, art. 5, par. 4; cod. proc. pen, artt. 127, 309, 310, 311, comma 5-bis, 627.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	
44/17	20/07/2017	A. Muscari	M. Fumo	A. D’Andrea				<b>RG. 27572/2016</b>
<b><u>Questione controversa</u></b>	“Se il terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione, proprietario del bene del quale sia stata disposta con sentenza la confisca, sia legittimato a promuovere incidente di esecuzione prima della irrevocabilità della sentenza”.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen. art. 240; cod. proc. pen. artt. 321, 322-bis, 323, 579, 666, 676; D.L. 8/06/1992, n. 306, art. 12 <i>sexies</i> ; L. 7/8/1992 n. 316.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	RG. 50286/2016
43/17	20/07/2017	C. Andreucci	L. Ramacci	V. Paziienza				
<b><u>Questione controversa</u></b>		"Se sia inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un <i>personal computer</i> , anche nel caso in cui risulti che prima o, comunque, nelle more del ricorso, vi sia stata la restituzione del <i>computer</i> , previa estrazione integrale dei dati informatici ivi memorizzati."						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. proc. pen. artt. 247 – 253- 254 – 254 bis- 257 -258- 260 – 262 – 322- 324- 325- 568.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b>			

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	RG. 1857/2016
42/17	22/06/2017	S. La Marca	A. Montagni	A. Cocomello				
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se i reati di detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto pubblico di arma comune da sparo concorrano, rispettivamente, con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. pen., art. 15; legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7; legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, primo, terzo e quarto comma.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Negativa. I reati di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, assorbono, rispettivamente, i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895.			

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	RG. 46599/2015
40/17	22/06/2017	P. Perini	M. Vessichelli	P. Di Geronimo				
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- <i>bis</i> cod. pen., sia applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. pen., artt. 16 e 131- <i>bis</i> ; d.lgs. 28/08/2000, n. 247, artt. 2, 4, 6, 34 e 63.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Negativa.			

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	RG. 39343/2016
39/17	22/06/2017	G. Ferraro	S. M. F. Bonito	A. Venegoni				
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame possa essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. proc. pen., artt. 322, 324, 582.		<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Affermativa.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	RG. 39745/2016
37/17	22/06/2017	F. Tuppi	M. Cervadoro	L. Giordano				
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. proc. pen., artt. 157, comma 8-bis, 161 e 180.		<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Negativa.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	RG. 16993/16
25/17	18/05/2017	A. Savarese	P. Savani	P. Bernazzani				
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se integri o meno il delitto previsto dall'art. 615-ter, comma 2, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio abilitato che, non violando le condizioni ed i limiti risultanti dalle prescrizioni impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne oggettivamente l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per scopi e finalità estranei o comunque diversi rispetto a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è attribuita.						

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., art. 615-ter; cod. proc. pen., art. 335; disp. att. cod. proc. pen., artt. 110, 110-bis.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa</b>
--------------------------	---	--

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 39078/15</b>
<b>18/17</b>	<b>18/05/2017</b>	<b>C. Puica</b>	<b>G. Rocchi</b>	<b>M. Brancaccio</b>				

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui l'istanza sia presentata a mezzo del servizio postale, debba fare riferimento alla data di invio o a quella di ricezione dell'atto.
-------------------------------------	---

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 175, comma 2-bis, 582, 583.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Il giudice deve fare riferimento alla data di spedizione della richiesta.
--------------------------	--	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 5837/15</b>
<b>14/17</b>	<b>18/05/2017</b>	<b>G. Gargiulo</b>	<b>G. Lapalorcia</b>	<b>L. Barone</b>	<b>28659/17</b>	<b>08/06/17</b>		

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se il giudice dell'esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena sia tenuto al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, ai sensi dell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., oppure debba applicare il diverso criterio indicato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte in ciascuna decisione irrevocabile.
-------------------------------------	---

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., art. 81; cod. proc. pen., art. 671; disp. att. cod. proc. pen., art. 187.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Il giudice della esecuzione è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave.
--------------------------	--	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 8488/17</b>
<b>22/17</b>	<b>27/04/2017</b>	<b>A. Paternò</b>	<b>G. Fidelbo</b>	<b>D. Tripiccione</b>				

<b><u>Questione di speciale importanza</u></b>	Se la norma incriminatrice di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi".
--	---

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cost., art. 25; CEDU, art. 7; Protocollo n. 4 CEDU, art. 2; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 8, comma 4, 11 e 75.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa</b> , in quanto trattasi di prescrizioni generiche e indeterminate, la cui violazione può tuttavia rilevare in sede di esecuzione del provvedimento ai fini dell'eventuale aggravamento della misura.
--------------------------	---	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 31663/16</b>
<b>15/17</b>	<b>27/04/2017</b>	<b>P. Quarticelli</b>	<b>M. Boni</b>	<b>A. Salemme</b>				
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sia configurabile quando l'agente si limiti ad "approfittare" di una situazione oggettiva di temporanea distrazione della persona offesa.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., artt. 624, 625, primo comma, n. 4.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa.</b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 19309/16</b>
<b>17/17</b>	<b>27/04/2017</b>	<b>Iannelli N. M.</b>	<b>G. Conti</b>	<b>M. Guerra</b>	<b>28954/17</b>	<b>09/06/17</b>		
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se la Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale di appello pronunciata in violazione del contraddittorio, con cui, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o, invece, debba dare prevalenza alla causa estintiva del reato.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 129, 178, 179, 469, 598, 620, comma 1, lett. <i>a</i> ) e <i>l</i> ).			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Prevale la causa estintiva del reato sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 17531/16</b>
<b>12/17</b>	<b>27/04/2017</b>	<b>S. A.</b>	<b>D. Gallo</b>	<b>A. Nocera</b>	<b>28953/17</b>	<b>09/06/17</b>	<b>269784</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all'art. 609-ter, primo comma, cod. pen.) rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale.							

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., artt. 61, 63, 157, 609- <i>bis</i> , 609- <i>ter</i> , primo comma.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa.</b>
--------------------------	--	--

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 18100/16</b>
<b>01/17</b>	<b>23/03/2017</b>	<b>T. D'Amico</b>	<b>S. Amoresano</b>	<b>G. Marra</b>	<b>31345/17</b>	<b>22/06/17</b>		

**Questione controversa** Se rientra nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-*bis* cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, ristorante).

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen. artt. 624, 624- <i>bis</i> .	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa</b> , salvo che il fatto non sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624- <i>bis</i> cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
--------------------------	--	--

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 14632/16</b>
<b>31/16</b>	<b>23/03/2017</b>	<b>A. C.</b>	<b>M. Cammino</b>	<b>A. D'Andrea</b>				

**Questione controversa** Se il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., attribuiti alla competenza della corte di assise, debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente per il giudizio ovvero al pubblico ministero presso quest'ultimo.

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 5, comma 1, lett. d- <i>bis</i> , 23, 51, comma 3- <i>bis</i> .	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Il tribunale deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise per il giudizio, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di un altro distretto.
--------------------------	--	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 9342/16</b>
<b>30/16</b>	<b>23/02/2017</b>	<b>P.M in proc. X. Yang</b>	<b>C. Zaza</b>	<b>F. Costantini</b>	<b>20215/17</b>	<b>27/04/17</b>	<b>269589-590</b>	

**Questione controversa** Se il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, sia impugnabile.

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., art. 568; d.lgs. 6 maggio 2011, n. 159, artt. 10 e 27.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa:</b> il decreto è appellabile.
--------------------------	---	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 27398/16</b>
<b>29/16</b>	<b>23/02/2017</b>	<b>P. Stalla</b>	<b>A. Petruzzellis</b>	<b>A. Cocomello</b>	<b>20664/17</b>	<b>28/04/17</b>	<b>269667-668</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.).						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen. artt. 15, 316-bis, 640-bis.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 43720/15</b>
<b>28/16</b>	<b>19/01/2017</b>	<b>G. Punzo</b>	<b>G. Lapalorcìa</b>	<b>D. Tripiccione</b>	<b>12872/17</b>	<b>17/03/17</b>	<b>269125</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		“Se il giudice di secondo grado possa applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto”.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 581 e 597; legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 58.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa.</b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 46718/15</b>
<b>27/16</b>	<b>19/01/2017</b>	<b>A. Patalano</b>	<b>U. De Crescenzio</b>	<b>P. Molino</b>	<b>18620/17</b>	<b>14/04/17</b>	<b>269785-787</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello che riforma la sentenza impugnata debba						

	disporre l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni.	
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cost., art. 111, terzo comma; CEDU, art. 6, par. 3, lett. <i>d</i> ); Cod. proc. pen., artt. 438, 442, 533, comma 1, 603 e 606, comma 1, lett. <i>e</i> ).	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa</b> (v. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta).

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 39586/15</b>
<b>26/16</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>M. De Angelis</b>	<b>G. De Amicis</b>	<b>L. Barone</b>	<b>12621/17</b>	<b>16/03/17</b>		
<b><u>Questione controversa</u></b>		<p>1. Se, a seguito dell'azione di prevenzione patrimoniale proseguita o esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca abbia ad oggetto solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria ovvero possa riguardare anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità del <i>de cuius</i>, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.</p> <p>2. Se costituisca condizione di validità della confisca la declaratoria di nullità degli atti di disposizione prevista dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.</p> <p>3. Se le presunzioni di fittizietà degli atti di disposizione previste dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 riguardino esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto ovvero anche gli atti dei successori.</p>						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Artt. 18, 20, 23, 24 e 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.		<b><u>Soluzione Adottata</u></b>				
				<p>1. La confisca può riguardare anche i beni che erano nella disponibilità del <i>de cuius</i>, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.</p> <p>2. Negativa. L'omessa declaratoria di nullità costituisce una inosservanza cui il giudice può rimediare, anche di ufficio, con la procedura di correzione di errore materiale.</p> <p>3. Riguardano esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto.</p>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 6112/16</b>
<b>25/16</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>F. Amato</b>	<b>F. Izzo</b>	<b>M. Brancaccio</b>	<b>7697/17</b>	<b>17/02/17</b>	<b>269027-029</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configuri un'ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell'imputato.						



<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen. artt. 178, 179, 419.	<b><u>Soluzione Adottata</u> Affermativa.</b>
--------------------------	--------------------------------------	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 38045/15</b>
<b>24/16</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>B. Nocerino</b>	<b>F.M.Silvio Bonito</b>	<b>M. Guerra</b>	<b>6296/17</b>	<b>10/02/17</b>	<b>268735</b>	

**Questione controversa** Se il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, possa quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., art. 81; cod. proc. pen., artt. 597, commi 3 e 4, 671; disp. att. cod. proc. pen., artt. 187 e 188.	<b><u>Soluzione Adottata</u> Negativa</b>
--------------------------	--	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 29607/16</b>
<b>23/16</b>	<b>27/10/2016</b>	<b>C. Galtelli</b>	<b>A.M. Andronio</b>	<b>V. Paziienza</b>	<b>8825/17</b>	<b>22/02/17</b>	<b>268822-823</b>	

**Questione controversa** Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l'inammissibilità della impugnazione.

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt., 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
--------------------------	---	--

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 46135/15</b>
<b>22/16</b>	<b>27/10/2016</b>	<b>D. Cepelli</b>	<b>A. Montagni</b>	<b>A. D'Andrea</b>	<b>53153/16</b>	<b>15/12/16</b>	<b>268179-181</b>	

**Questione controversa** Se violi il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisoria proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 538, 539, 574, 597, commi 1 e 3, 598, 600, 612.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa.</b>
--------------------------	--	--

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 28051/15</b>
<b>21/16</b>	<b>29/09/2016</b>	<b>G. Schirru</b>	<b>M. Vessichelli</b>	<b>F. Costantini</b>	<b>46688/16</b>	<b>07/11/16</b>	<b>267884-886</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., artt. 2 e 185; cod. proc. pen., artt. 538, 578 e 667, comma 4; d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b> La revoca della sentenza di condanna passata in giudicato per i fatti suindicati, disposta dal giudice della esecuzione, non si estende, viceversa, ai capi che concernono gli interessi civili.						

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 50966/14</b>
<b>20/16</b>	<b>29/09/2016</b>	<b>A. Rrushi</b>	<b>S. Amoresano</b>	<b>D. Tripiccone</b>	<b>52274/16</b>	<b>07/12/16</b>	<b>268107</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se - disposta la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis l. cit. - l'imputato, il quale non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, possa chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo (nella specie: giudizio abbreviato).							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 175, comma 2 previgente, 438 e s.; legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>						

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 51468/15</b>
<b>19/16</b>	<b>21/07/2016</b>	<b>E. Nunziata</b>	<b>G. Fidelbo</b>	<b>P. Molino</b>	<b>13199/17</b>	<b>17/03/17</b>	<b>269788-791</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se sia ammissibile il ricorso straordinario del "condannato" per errore di fatto avverso il provvedimento pronunciato dalla Corte di cassazione che si sia pronunciata nel giudizio di revisione.							

<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 625-bis, 629, 640	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>
--------------------------	--	---

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 4706/16</b>
<b>18/16</b>	<b>21/07/2016</b>	<b>G. M. Culasso</b>	<b>M. Vessichelli</b>	<b>A. Cocomello</b>	<b>38670/16</b>	<b>16/09/16</b>	<b>267592-593</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni (costituenti, nella specie, un fondo patrimoniale) sottoposti a sequestro conservativo siano deducibili con la richiesta di riesame e debbano essere decise dal tribunale del riesame, oppure siano devolute in via esclusiva al giudice dell'esecuzione civile dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito della irrevocabilità della sentenza penale di condanna.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. pen., artt. 192, 193, 194; cod. proc. pen., artt. 316, 317, 318, 320, 324; cod. civ., artt. 167, 170, 2901; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 46, 64.		<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Le suddette questioni sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 26446/15</b>
<b>8/16</b>	<b>25/05/16</b> <b>rinvio</b> <b>21/07/16</b>	<b>A. Nifo Sarrapochiello</b>	<b>P. Davigo</b>	<b>M. Meloni</b>	<b>41432/2016</b>	<b>03/10/16</b>	<b>267747-267748</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		(1) Se, ai fini del rinvio dell'udienza, il difensore abbia l'onere di nominare un sostituto quando l'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, derivi da serie ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore. (2) Se il suddetto principio di diritto si applichi anche nel giudizio camerale di appello di cui all'art. 599, comma 1, cod. proc. pen.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. proc. pen., artt. 102, 127, 420-ter, comma 5, 443, comma 4, 484, 599, comma 1.		<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>(1) Negativa.</b> Resta fermo, ai fini del rinvio dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento. <b>(2) Affermativa.</b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 55394/14</b>
<b>17/16</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>M. Del Vecchio</b>	<b>R. M. Blaiotta</b>	<b>V. Paziienza</b>	<b>40516/16</b>	<b>29/09/16</b>	<b>267628-630</b>	

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone sia compatibile col dolo d'impeto.	
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., artt. 43, 61, primo comma, n. 4.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 27487/15</b>
<b>16/16</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>C. R. Zimarmani</b>	<b>G. Paoloni</b>	<b>M. Guerra</b>	<b>18621/17</b>	<b>14/04/17</b>	<b>269584-588</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se alla udienza partecipata davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato fra il giudice ordinario e quello militare, sia legittimato a partecipare in qualità di pubblico ministero il Procuratore generale presso la Corte di cassazione o il Procuratore generale militare, ovvero entrambi.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cost., artt. 25, 103; cod. proc. pen., artt. 13, comma 2, 16, comma 3, 28, 32, 127; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70, primo comma; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 5.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> E' legittimato soltanto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 43674/15</b>
<b>15/16</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>D. Filosofi</b>	<b>L. Ramacci</b>	<b>M. Brancaccio</b>	<b>31669/16</b>	<b>21/07/16</b>	<b>267044</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se, in tema di reato continuato, l'aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata "applicata" la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., operi anche quando la recidiva stessa sia ritenuta dal giudice equivalente alle circostanze attenuanti.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., artt. 69, 81, quarto comma, 99.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 36727/14</b>
<b>14/16</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>L. Pastore</b>	<b>G. Conti</b>	<b>L. Barone</b>	<b>31668/16</b>	<b>21/07/16</b>	<b>267239</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale, sia davanti al giudice di pace sia davanti al tribunale ordinario, del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata							

	come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., art. 152; cod. proc. pen., artt. 90-bis, 340, 555; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>			

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	
<b>12/16</b>	<b>26/05/2016</b>	<b>F. Cozzolino</b>	<b>G. Diotallevi</b>	<b>D. Tripiccone</b>	<b>33217/16</b>	<b>29/07/16</b>	<b>267354</b>	<b>RG. 3131/16</b>
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, debba farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero alla diversa, antecedente, data in cui la sentenza sia stata effettivamente depositata.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cost., art. 13; cod. proc. pen., artt. 304, comma 1, lett. c), e 544 commi 2 e 3.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> I termini di fase riprendono a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.			

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	
<b>11/16</b>	<b>25/05/2016</b>	<b>A. Aiello</b>	<b>M. Cammino</b>	<b>F. COSTANTINI</b>	<b>6903/17</b>	<b>14/02/17</b>	<b>268965-966</b>	<b>RG. 39909/15</b>
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, comporti l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali, viceversa, il ricorso risulti inammissibile.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. pen., art. 157; cod. proc. pen., artt. 129, 606 comma 3, 620, comma 1, lett. a), e 624			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa.</b> L'operatività della prescrizione è preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile.			

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	
<b>13/16</b>	<b>28/04/2016</b>	<b>L. Scurato</b>	<b>V. Romis</b>	<b>L. Giordano</b>	<b>26889/16</b>	<b>01/07/16</b>	<b>266905-906</b>	<b>RG. 6889/16</b>
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un						

	“captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cost., artt. 14, 15; CEDU, art. 8; cod. proc. pen., artt. 266, 267, 271; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge n. 203 del 1991, art. 13; Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, art. 1.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa</b> , limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.					

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 40685/15</b>
<b>7/16</b>	<b>28/04/2016</b>	<b>M. Taysir</b>	<b>V. Rotundo</b>	<b>A. D’Andrea</b>	<b>40517/2016</b>	<b>29/09/16</b>	<b>267627</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 96, 97, 102, 613; disp. att. cod. proc. pen., artt. 30, 34.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 41839/15</b>
<b>6/16</b>	<b>28/04/2016</b>	<b>S. Ahmed</b>	<b>V. Rotundo</b>	<b>A. D’Andrea</b>	<b>40518/2016</b>	<b>29/09/16</b>	<b>Non massimata (vedi 40517/16)</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 96, 97, 102, 613; disp. att. cod. proc. pen., artt. 30, 34.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b>				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 43190/15</b>
<b>5/16</b>	<b>28/04/2016</b>	<b>F. Lovisi</b>	<b>P. Piccialli</b>	<b>A. Cocomello</b>	<b>20769/16</b>	<b>19/05/16</b>	<b>266650-652</b>	

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. “bracciale elettronico”, o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari.	
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. proc. pen., artt. 274, 275, 275-bis, 282-bis, 284, 292, 299; disp. att. cod. proc. pen., art. 97-bis.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 19058/14</b>
<b>4/16</b>	<b>28/04/2016</b>	<b>T. K. Dasgupta</b>	<b>G. Conti</b>	<b>V. Piccone</b>	<b>27620/16</b>	<b>06/07/16</b>	<b>267486-492</b>	

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale.	
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cost., art. 111, comma terzo; CEDU, art. 6, par. 3, lett. d); Cod. proc. pen., artt. 533, comma 1, 602, 603, 606, comma 1, lett. e).	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b> Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di responsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell’art. 603 cod. proc. pen. La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull’appello promosso dalla parte civile.

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 38682/15</b>
<b>10/16</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>M. Passarelli</b>	<b>M. Fumo</b>	<b>M. Brancaccio P. Silvestri</b>	<b>22474/16</b>	<b>27/05/16</b>	<b>266802-805</b>	

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso "valutativo" pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015.		
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. civ., artt. 2423-2435-ter, 2621 e segg.; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e 223; legge 27 maggio 2015, n. 69 artt. 9, 10 e 11.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b> Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.	

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE PRELIMINARE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 37651/15</b>
<b>9/16</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>B. Sorcinelli</b>	<b>G. Fidelbo</b>	<b>L. Barone</b>	<b>36272/16</b>	<b>01/09/16</b>	<b>267238</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	Se, ai fini della individuazione dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, debba tenersi conto, per la determinazione del limite edittale fissato dall'art. 168-bis, prima comma, cod. pen., delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., art.168-bis; cod. proc. pen., artt. 464-bis, 464-ter, 464-quater, 586.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Ai fini della individuazione dei reati - non ricompresi nel comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. - per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 19763//15</b>
<b>3/16</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>F. Cavallo</b>	<b>L. Ramacci</b>	<b>P. Molino</b>	<b>15427/16</b>	<b>13/04/16</b>	<b>267041-267042</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>	(1.) Se la sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione dell'istanza di "accertamento di conformità" ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13 legge n. 47 del 1985), debba essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio. (2.) Se, in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell'imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. cit., operi la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.							
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., art. 159; d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>(1.) Affermativa.</b> <b>(2.) Affermativa.</b>				



REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 28195/15</b>
<b>2/16</b>	<b>31/03/16</b>	<b>M. Rigacci</b>	<b>G. Fidelbo</b>	<b>L. Barone</b>	<b>33216/16</b>	<b>29/07/16</b>	<b>267237</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta dell'imputato di ammissione al procedimento con messa alla prova sia autonomamente ricorribile per cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza a norma dell'art. 586 cod. proc. pen.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. pen., artt. 168-bis e segg.; cod. proc. pen., artt. 464-bis, 464-ter, 464-quater, 586.		<b><u>Soluzione Adottata</u></b> L'ordinanza è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza, sicché il ricorso immediato e autonomo per cassazione avverso l'ordinanza é inammissibile.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 38245/15</b>
<b>1/16</b>	<b>31/03/16</b>	<b>A. Capasso</b>	<b>M. Vessichelli</b>	<b>V. Paziienza</b>	<b>18954/16</b>	<b>06/05/16</b>	<b>266788-790</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se e in quali limiti le disposizioni dell'art. 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., come novellate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, siano applicabili nel procedimento di riesame di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, in forza del rinvio alle medesime disposizioni operato dall'art. 324, comma 7, pure modificato dalla stessa legge.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. proc. pen., artt. 309 e 324; legge 16 aprile 2015, n. 47, art.11.		<b><u>Soluzione Adottata</u></b> Il rinvio dell'art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l'applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l'applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Il rinvio dell'art. 324, comma 7, al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest'ultima norma.				

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 19089/15</b>
<b>23/15</b>	<b>25/02/16</b>	<b>P. Tushaj</b>	<b>M. R. Blaiotta</b>	<b>P. Silvestri</b>	<b>13681/16</b>	<b>06/04/16</b>	<b>266589-594</b>	

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza.	
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., artt. 2, quarto comma, e 131-bis; cod. proc. pen. artt. 129, comma 1, 609, comma 2, e 620, comma 1, lett. 1); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) e c).	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa.</b> Le Sezioni Unite hanno ritenuto che: -l'art . 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma; -il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; -alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge; -la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della suddetta causa di non punibilità; -per contro, nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen., la relativa questione (in forza dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.) è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod . proc . pen .; - la Corte di cassazione, se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, la dichiara anche d'ufficio ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 21513/15</b>
22/15	25/02/16	<b>P. Coccimiglio</b>	<b>R. M. Blaiotta</b>	<b>P. Silvestri</b>	<b>13682/16</b>	<b>06/04/16</b>	<b>266595</b>	

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolometrico.	
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. pen., art. 131-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 comma 7.	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa</b> (v. REL. 23/15)

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 30418/15</b>
21/15	25/02/16	<b>L. Piergotti</b>	<b>P. A. Bruno</b>	<b>P. Di Geronimo</b>	<b>18953/16</b>	<b>06/05/16</b>	<b>266333</b>	

<b><u>Questione controversa</u></b>	Se la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, o il consenso da questi prestato alla proposta del pubblico ministero, possano valere come rinuncia alla prescrizione.	
<b><u>Rif. Norm.</u></b>	Cod. Pen., art. 157; Cod. Proc. Pen., artt.129 e 444	<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa</b>

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 4305/15</b>
-----	---------	--------	----------	------------------------------	------------------	----------	---------	--------------------

<b>20/15</b>	<b>29/01/16</b>	<b>M. C. Fossati</b>	<b>L. Bianchi</b>	<b>M. Guerra</b>	<b>10959/16</b>	<b>16/03/16</b>	<b>265893-894</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. sia da ritenere incluso fra quelli per i quali l'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3-bis; Cod. pen. artt. 612 bis e 572.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Affermativa</b> (anche con riguardo al reato di cui all'art. 572 cod. pen.)			

REL	UDIENZA	RICOR.	RELATORE	MAG. INCARICATO RELAZIONE	NUM. SENTENZA	DEPOSITO	MASSIME	<b>RG. 3652/15</b>
<b>19/15</b>	<b>29/01/16</b>	<b>A. Giudici</b>	<b>S. Amoresano</b>	<b>M. Brancaccio</b>	<b>15453/16</b>	<b>13/04/16</b>	<b>266335</b>	
<b><u>Questione controversa</u></b>		Se, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, questa abbia l'obbligo, a pena di nullità, di dare avviso all'indagato presente al compimento dell'atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.						
<b><u>Rif. Norm.</u></b>		Cod. Proc. Pen., artt. 178, 321, comma 3-bis, 356; Disp. Att. Cod. Proc. Pen., art. 114.			<b><u>Soluzione Adottata</u></b> <b>Negativa</b>			